



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DIVINA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Norme in materia di tutela delle televisioni di strada

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dare una risposta a quella domanda che da anni molti operatori televisivi stanno formulando. Gli operatori televisivi di cui si parla non sono quelli dei grandi *network* e delle reti nazionali, ma quei piccoli amatori del mezzo televisivo «fai da te», quei cittadini che credono che il contatto con la propria comunità possa essere creato e diffuso via etere. In questo disegno di legge si parla infatti delle televisioni di strada, realizzate sfruttando i cosiddetti «coni d'ombra», cioè quegli spazi vuoti che si creano quando il segnale televisivo di un trasmettitore incontra degli ostacoli (dislivelli, palazzi, tralicci, colline e montagne). Un cono d'ombra è in sostanza uno spazio di etere rimasto scoperto dal segnale di un canale televisivo, il quale, avendo una portata ottica, non riesce ad aggirare gli ostacoli architettonici e fisici che gli si parano davanti. Per coprire città e paesi, quindi, una televisione nazionale, regionale o provinciale deve impiegare più di un trasmettitore, lasciando sulla strada centinaia di coni d'ombra.

Ma il fatto che queste emittenti abbiano un bacino di utenza limitato e di molto inferiore a quello dei grandi *network*, non deve far pensare ad una sorta di provincialismo nel modo di fare comunicazione, bensì ad una specificità del contesto sociale in cui l'emittente si trova a lavorare. Create da gente comune e realizzate con una semplice antenna di trasmissione, un trasmettitore e l'apparecchiatura per ricreare un piccolo studio, le televisioni di strada si inseriscono nel quartiere, nel paese o nella zona dove operano e diffondono informazione su quanto

avviene localmente. Queste televisioni operano già da anni, ma non sono regolate da norme precise, il che ha dato origine, in passato, a diversi problemi, provocando anche l'oscuramento di alcune di queste emittenti. Finora queste televisioni senza scopo di lucro si sono appellate all'articolo 21 della Costituzione, ma appare quanto mai necessario regolamentare una realtà che di fatto già esiste e rende un servizio ai cittadini senza arrecare alcun danno a cose o persone. Questo sistema di comunicazione alternativo, come dimostrano alcune di queste emittenti attive da anni, può contare sulle forze sociali della comunità di riferimento, dai giovani agli anziani, ai disabili. La percentuale di ascolto delle trasmissioni settimanali, mandate in onda nel 2006, per esempio, raggiungere circa il 90 per cento dell'intera area di copertura. Questo successo è intrinseco nel concetto stesso di televisioni di strada, la quale si pone come punto di riferimento per la propria comunità, collocando al vertice del sistema comunicativo l'aspetto localistico, fatto di piccoli eventi, che assumono tuttavia significativa importanza per la gente che giornalmente li vive in prima persona. Il presente disegno di legge regola queste emittenti televisive a corto o cortissimo raggio che trasmettono senza scopo di lucro, sfruttando coni d'ombra nello spettro delle frequenze, senza creare alcuna interferenza ad altre emittenti o segnali.

Nate per fare informazione, non per fare concorrenza o mettersi in competizione sul piano degli ascolti e degli intrattenimenti, vengono riconosciute per quello che sono, nella loro semplicità e particolarità: televisioni di strada.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi generali)*

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale ed è volto all'ampliamento della partecipazione dei cittadini e delle associazioni allo sviluppo sociale e culturale del Paese, in conformità ai principi di libertà, di pluralismo e di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione.

2. Lo Stato garantisce e promuove la possibilità di accesso ai servizi radiotelevisivi in ambito locale da parte dei soggetti portatori delle diverse istanze ed opinioni sociali, culturali ed educative, con particolare riguardo alle piccole comunità dei quartieri cittadini e dei paesi presenti sul territorio nazionale.

### Art. 2.

#### *(Caratteristiche delle televisioni di strada)*

1. In conformità ai principi enunciati dall'articolo 1 ed al principio di proliferazione e di diffusione del sistema informativo, nel rispetto della gestione democratica dello stesso e garantendo il rispetto dei servizi di comunicazione elettronica, delle opere e dei beni ad essi inerenti, lo Stato promuove la realizzazione di televisioni di strada individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tramite l'utilizzo delle frequenze analogiche e digitali disponibili nei coni d'ombra derivanti dall'abbattimento del segnale emanato dalle emittenti nazionali, regionali e provinciali.

2. Le televisioni di strada sono caratterizzate dall'assenza di ogni scopo di lucro e sono esercitate esclusivamente da fondazioni, associazioni di volontariato, coopera-

tive sociali, istituzioni scolastiche riconosciute e attive da almeno due anni nel settore della comunicazione sociale, culturale ed educativa.

3. La programmazione delle televisioni di strada è costituita da programmi originali autoprodotti o comunque prodotti da altre televisioni di strada od organizzazioni senza fini di lucro.

4. I programmi trasmessi dalle televisioni di strada sono conservati in un archivio multimediale per almeno novanta giorni dalla messa in onda.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni tecniche)*

1. Gli impianti di trasmissione utilizzati dalle televisioni di strada sono adeguati alla sola copertura del cono d'ombra e le trasmissioni effettuate dalle medesime non possono in alcun modo interferire con il segnale trasmesso dai concessionari delle frequenze radiotelevisive.

2. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, affidano l'installazione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trasmissione delle televisioni di strada a tecnici professionisti nel settore delle telecomunicazioni.

### Art. 4.

#### *(Disposizioni per le autorizzazioni)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per le comunicazioni delega ai Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), compresi quelli della regione Trentino-Alto Adige e quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorizzazione ad assegnare le frequenze analogiche o digitali sui coni d'ombra ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per la realizzazione delle televisioni di strada.

2. Ai fini di cui al comma 1, i CORECOM predispongono appositi elenchi recanti l'indicazione delle frequenze sui coni d'ombra utilizzati dalle televisioni di strada.

3. I CORECOM competenti possono, qualora ve ne siano i presupposti oggettivi, revocare l'autorizzazione alle trasmissioni sulle frequenze dei coni d'ombra assegnate.

#### Art. 5.

##### *(Modalità per la realizzazione delle televisioni di strada)*

1. Ai fini della realizzazione di una televisione di strada, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presentano ai CORECOM competenti apposita domanda mediante lettera raccomandata.

2. Nella domanda di cui al comma 1 sono contenuti:

a) l'ambito territoriale di operatività della televisione di strada;

b) una perizia tecnico-strumentale eseguita da professionisti nelle telecomunicazioni che attesti la disponibilità oggettiva della frequenza del cono d'ombra;

c) una relazione sulla strumentazione tecnica utilizzata per la trasmissione, nonché sulla sua effettiva ubicazione e compatibilità con la legislazione vigente in materia di impatto ambientale e urbanistico, con particolare riguardo alle emissioni elettromagnetiche;

d) una dichiarazione che attesti il supporto di un tecnico professionista nelle telecomunicazioni per l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

e) gli orari indicativi di trasmissione;

f) lo statuto sociale ove presente.

3. Il CORECOM competente, esaminata la domanda di cui al comma 1 e verificati i requisiti oggettivi, autorizza le trasmissioni

televisive sulle frequenze del cono d'ombra richiesto.

Art. 6.

*(Pubblicità)*

1. Le televisioni di strada possono trasmettere esclusivamente *spot* pubblicitari relativi alle cosiddette campagne «pubblicità progresso». Le televisioni di strada possono avvalersi del contributo di eventuali *sponsor* locali quali associazioni, enti e privati.



